



Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari

Servizio Amministrazione Generale
Ufficio Stato Civile

LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI

Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento.

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'Estero:

- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

La legalizzazione si applica solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale, pertanto non possono essere legalizzati atti e documenti privati se non preventivamente sottoposti ad una trasformazione in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme).

La normativa vigente consente la legalizzazione esclusiva di atti e documenti con firma originale e non è permessa la legalizzazione di atti e documenti firmati digitalmente.

La legalizzazione degli atti firmati dai notai, dai funzionari di cancelleria e dagli ufficiali giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

Le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvederanno alla legalizzazione diretta dei propri atti (TIMBRO UPICA).

Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di Cagliari per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia (1961).

A decorrere dal 16/02/2019 viene applicato il Regolamento Europeo n. 2016/1991 del 06/07/2016 entrato in vigore il 15/08/2016 che esenta da legalizzazione e apostille i documenti pubblici rilasciati dai paesi membri dell'unione che devono essere presentati in un altro Paese dell'Unione, finalizzati all'accertamento dei seguenti fatti (art. 2, comma 1):

nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (ivi compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (compresa la

capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e residenza, cittadinanza, assenza di precedenti penali (a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza), ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello stato di residenza diverso da quello di cittadinanza.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:

Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati:

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 07/06/ 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26/05/1977).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti di stato civile rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati:

Spagna (Convenzione di Madrid del 10/10/1983), Austria (Convenzione di Vienna del 29/03/1990), Grecia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Turchia (Convenzione di Atene del 15/09/1977), Svizzera (Convenzione Italia-Svizzera 16/11/1966).

Gli estratti plurilingue rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna del 08/09/1976 non devono essere legalizzati né tradotti in italiano. Paesi aderenti:

Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della "Apostille", che sopprime la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici da valere all'estero, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.